

TERZIARIO – DISTRIBUZIONE-SERVIZI SIGLATA L'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Sabato 26 febbraio 2011 Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno sottoscritto con la Confcommercio l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, settori che in Italia occupano oltre 3 milioni di lavoratori.

L'intesa recepisce l'accordo di riforma del modello contrattuale (22.1.2009) disciplinando le materie di esclusiva competenza del livello nazionale, fissa le procedure e le materie oggetto della contrattazione aziendale o territoriale, ivi comprese quelle derogabili del contratto nazionale per affrontare situazioni di sviluppo economico-occupazionale, di emersione e di superamento di situazioni di crisi. Per favorire il rilancio della contrattazione di 2° livello viene stabilito l'importo di 125,00 euro (100 euro per le imprese con meno di 10 dipendenti) quale elemento economico di garanzia che dovrà comunque essere erogato ai lavoratori dalle imprese che non hanno contrattazione propria e/o non aderiscono a quella territoriale.

L'intesa altresì determina l'aumento salariale, da gennaio 2011 scatta la 1ª tranche ed a regime sarà di **86,00 euro** riparametrati al IV livello; complessivamente quasi **1.800,00 euro** in più in busta paga nel triennio 2011-2013.

Gli altri punti qualificanti dell'accordo riguardano:

- l'equiparazione fra i part-time e i full-time del contributo aziendale (10,00 euro mensili) per le prestazioni erogate dal Fondo EST per l'Assistenza Sanitaria Integrativa;
- la disciplina in tema di conciliazione ed arbitrato delle clausole compromissorie e la certificazione dei contratti;
- la difesa dei permessi per i neo assunti, che rispetto alle pretese di Confcommercio, matureranno al 50% dopo 24 mesi e al 100% dopo 48 mesi in analogia a quanto già previsto per gli apprendisti.
- la difesa dall'attacco di Confcommercio, sull'indennità di carenza contrattuale di malattia stabilendo che per almeno 4 eventi di malattia all'anno la carenza (primi tre giorni) continuerà ad essere pagata (2 eventi 100% altri 2 al 50%) e procedendo alla esclusione del computo degli eventi, le malattie pari o superiori a 12 giorni, i ricoveri ospedalieri, i day hospital e tutte le patologie che richiedono assenze per cure salvavita. A salvaguardia dei lavoratori affetti da grave patologie il periodo di comportamento indennizzato al 100% passa da 180 a 240 giorni anno solare.
- La maggiorazione del 30% domenicale anche ai part-time assunti con la domenica in orario ordinario;
- la possibilità della contrattazione aziendale e/o territoriale nel discutere della distribuzione equa dei carichi di lavoro per "liberare" qualche prestazione in domenica a coloro che ne hanno l'obbligo;
- le norme sulla bilateralità ed il welfare contrattuale (assistenza sanitaria) diventano meno eludibili attraverso meccanismi di penalizzazione per le aziende che non dovessero versare i contributi previsti;
- il recepimento degli istituti che danno luogo ad una tassazione forfettaria del 10% in luogo di quella marginale (minimo 23%). Tale operazione renderà la busta paga più pesante.

Il nuovo testo contrattuale regola inoltre le materie relative al "collegato lavoro" e da più certezze per la risoluzione delle controversie di lavoro in un settore dove l'85% dei lavoratori e delle lavoratrici sono occupati in piccole aziende.

Questa intesa, tenuto conto del conteso di crisi e di stagnazione dei consumi, rappresenta un nuovo punto di partenza per l'affermazione delle tutele dei lavoratori ed offre strumenti per un percorso di più avanzate relazioni utili al decollo ed allo sviluppo della contrattazione decentrata. Questa intesa è complessivamente buona ed equilibrata e può trarre nuove opportunità per tutti i lavoratori del settore.